

2. INDETERMINATEZZA DEI PIANI DI AMMORTAMENTO: PROFILI ECONOMICI E GIURIDICI

Prima di addentrarsi nei contenuti della presente relazione occorre fornire alcuni elementi di carattere tecnico.

2.1 Nozioni di base

Il piano ammortamento viene rappresentato come semplice **tabella che descrive la dinamica di una operazione sulla base di una rata predeterminata, e che definisce, ad ogni scadenza, la quota capitale e interessi da imputare a ciascuna singola rata, quest'ultima calcolata ad un dato tasso d'interesse.**

Il piano di ammortamento alla “francese” prevede un rimborso mediante una rata costante, composta da una quota crescente di capitale e decrescente di interesse (così come riportato guida di Banca D'Italia sui mutui ipotecari). Da un punto di vista pratico, una volta che viene stabilito l'importo del capitale finanziato, il tasso d'interesse su base annua (T.A.N.), il numero di rate da corrispondersi annualmente e in tutto il rapporto, la tecnica matematico-finanziaria consente di determinare una serie di flussi futuri periodici (le rate appunto), tali che il Valore Attuale della loro sommatoria, **sia esattamente identica all'importo del capitale finanziato. Tale uguaglianza può essere definita come “chiusura finanziaria”, che può essere raggiunta mediante utilizzo di molteplici “regimi finanziari”, ognuno governato da leggi finanziarie, principi e statistiche.** La nozione di “ammortamento alla francese”, infatti, non specifica, di per sé, un univoco meccanismo di calcolo con cui la rata costante debba essere effettivamente quantificata.

Si contemplano essenzialmente almeno due regimi finanziari alternativi, ognuno contraddistinto da leggi matematiche sue proprie, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a “rata costante” altrimenti detto “alla francese”; ovvero “all'italiana” o a quote di capitale costante), tra cui:

- 1) Regime finanziario della “capitalizzazione composta”;
- 2) Regime finanziario della “capitalizzazione semplice”;

Senza entrare nei meriti delle formule che governano entrambi i regimi, si sottolinea soltanto che il meccanismo del primo, poiché comporta la maturazione di interessi ad un ritmo “esponenziale” – $(1+i)^n$, è più oneroso del secondo, il cui meccanismo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo” – $(1+i \cdot k)$.

Premesso quanto sopra, **ai fini della presente relazione, è importante tener conto che un piano di ammortamento di un'operazione di credito può essere costruito soltanto dopo aver calcolato** il valore della rata che la pone in equilibrio.

Nella prassi vien spesso fatto sottoscrivere all'utente un piano di ammortamento, allegato poi al contratto, non munito dell'espressa indicazione della formule

matematiche e del regime finanziario con cui è stato pianificato dall'intermediario, ma che mostra soltanto il risultato del meccanismo adottato. Tale aspetto non è di poco conto, posto che è proprio il valore della **rata costante la sintesi delle condizioni economiche stabilite a monte sul contratto di finanziamento, che in questa si condensano, e che sono: TAN, periodicità di pagamento, importo erogato, numero di rate.** La correlazione tra input (condizioni) e output (rata e piano di ammortamento) sarebbe oggettivamente univoca se esistesse un unico metodo di calcolo possibile. In realtà, la tecnica matematica-finanziaria ne contempla molteplici, più o meno onerosi. Un piano di ammortamento alla francese può essere predisposto utilizzando **sia il regime "composto", sia il regime "semplice"**. Entrambi, a parità di input forniscono output, ossia rate costanti, distinti e diversi.

2.2 Rilievi Di Carattere Giuridico e contenuti richiesti dalla legge

La diversità tra i regimi, proprio perché portano a risultati differenti, possono comportare risvolti giuridici non indifferenti.

Occorre preliminarmente chiamare in causa **l'art. 117 c. 4 TUB**, che prevede che *"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni **altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.**"* Il successivo **comma 6**, inoltre, prevede che: *"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, **prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.**"*

Sul punto, la **"Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003"** (pag. 16) (c.d. Istruzioni di Vigilanza per le banche), specifica che *"Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione (...) non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso **devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.**"*

L'**art. 1284 c. 3 CC** stabilisce che *"gli interessi superiori alla misura legale devono **essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.**"*

Le principali disposizioni prevedono ed impongono che il tasso d'interesse applicato in ragione annua (TAN), debba essere chiaramente indicato nelle clausole contrattuali, anche se la sua misura debba determinarsi per relationem, a patto che **siano inequivocabilmente stabiliti criteri oggettivi e ben definibili.** Il tasso d'interesse debitore, infatti, essendo uno degli **elementi essenziali del contratto,** deve essere *"(...) possibile, lecito, determinato o determinabile"* **ex art. 1346 CC**. E' ovvio, infatti, che questo è *determinato* quando esplicitamente individuato indicando sia l'esatta l'applicazione della cifra aritmetica sia il criterio di calcolo, all'atto di stipula di contratto. Ma laddove ciò non accada, niente vieta alle parti contraenti di indicare

l'oggetto del contratto, il TAN appunto, per relationem, ossia rinviando ad elementi certi e prestabiliti, **oggettivamente indicati, che non lascino dubbi sull'oggetto voluto e che siano, pertanto facilmente conoscibili dal contraente. Il soggetto contraente debole, e che aderisce a dei “moduli e formulari” imposti dal mutuante, deve essere in grado di ricostruire l’iter di determinazione di tutte le condizioni applicate.**

Secondo giurisprudenza, infatti:

- l'oggetto del contratto è sufficientemente identificato o identificabile “(...) *quando siano elencati gli elementi essenziali, i quali, logicamente coordinati, non lascino dubbi sulla individuazione dello stesso come quello previsto e voluto dai contraenti (...)*” (Cass. n. 6744/1988).
- ***“affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c. terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere FORMA SCRITTA ed un contenuto ASSOLUTAMENTE UNIVOCO in ordine alla puntuale specificazione del tasso d’interesse.”*** (Cass. n. 12276/2010).

L’art. 821 c. 3 CC stabilisce che *“i frutti civili”* (tra cui anche gli *“interessi dei capitali”* come espressamente indicato nell’art. 820 c. 3 CC) ***“si acquistano giorno per giorno”***, stabilendo una **maturazione lineare, proporzionale** al capitale remunerato, degli interessi. Sul punto, la **Cassazione Civile (n. 191/1964)** ha già avuto modo di correlare l’art. 821 c. 3 CC e 1284 CC evidenziando che *“in tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell’art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l’art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio di interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare”*. Tale espressione, che collega in maniera diretta l’art. 821 CC e l’art. 1284 CC, è stata ribadita a più riprese dalla stessa Corte (**Cass. Civ. n. 3224/1972; Cass. Civ. n. 3797/1974**), e farebbe propendere per la maturazione degli interessi secondo il regime **“semplice”**, in misura **lineare e proporzionale** rispetto al debito residuo ed al tempo e NON in misura esponenziale. La misura esponenziale, generando costi a titolo di interessi maggiori (ossia interessi su interessi) rispetto a quella **“semplice”** (ove la maturazione avviene solo sul capitale), secondo anche la disposizione ex art. 117 c. 4 TUB, dovrebbe essere pattuita per iscritto¹.

Tenendo conto delle disposizioni ex art. 821 CC, 1284 CC e 117 c. 4 TUB è evidente che, salvo previsioni diverse, gli interessi dovrebbero maturare, in ogni contratto, secondo il regime semplice.

¹ Anche perché, come anche ricordato in una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 19/07/2012 (Caso C591/10) *“in assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli interessi medesimi e la loro modalità di calcolo (interessi semplici e composti)”*.

Dunque, se al contratto di mutuo viene allegato un piano di ammortamento già predisposto dal mutuante con indicazione di rata, quota capitale, quota interesse, MA SENZA specificare il regime adottato (lineare o esponenziale) per determinarlo, **occorre verificare che il tasso nominale su base annua applicato sia effettivamente ed esattamente pari a quanto convenzionato** adottando gli algoritmi di calcolo relativi al regime “naturale” previsto dal Codice Civile della “**capitalizzazione semplice**”, nel rispetto dell’art. 821 CC e 1284 CC. Nel silenzio del contratto, infatti, dovrebbe essere applicato il regime di “capitalizzazione semplice”, per tre motivi fondamentali, tutti imposti dal Codice Civile:

- Le clausole inserite nelle condizioni generali predisposti da uno dei contraenti (c.d. contratti di adesione “imposti”), si interpretano, in caso di dubbio, **nel senso più favorevole di chi sottoscrive tali condizioni** (art. 1370 CC);
- In ogni caso in cui il contratto rimanga oscuro, deve sempre interpretarsi nel **senso meno gravoso per l’obbligato** (art. 1371 CC).

2.3 Altri Contenuti Del Contratto –La Circolare Banca D’italia N. 229 Del 21 Aprile 1999 - 9° Aggiornamento Del 25 Luglio 2003 – il TAE (Tasso Annuo Effettivo)

Altre indicazioni circa la pattuizione del tassi d’interesse si rinvencono al Par. 3 (“Contenuto dei contratti”), Sez. III (“Contratti”), Titolo X, delle “ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCA – Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 – 9° aggiornamento del 25 luglio 2003). Sec contratti ai sensi della **delibera CICR del 9 febbraio 2000**, debbano indicare anche **la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione**. Per i contratti di finanziamento, viene inoltre specificato che nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. **Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto**.

Pertanto:

- Se il contratto legittimamente PATTUISCE il regime finanziario della “capitalizzazione composta” per calcolare la rata ed il successivo piano, dovrebbe indicare il TAE in conformità della disciplina sopra richiamata, se viene prevista una periodicità infrannuale di pagamento.

Oppure

- Se il contratto omette di indicare il regime finanziario, l’unico applicabile dovrebbe essere, a mente dell’art. 821 CC, quello della “capitalizzazione

semplice”. In tal caso, il contratto non dovrebbe indicare il TAE e la rata avrebbe dovuto svilupparsi mediante formule matematiche in capitalizzazione semplice.

2.4 Giurisprudenza Sul Punto

In favore dell'indeterminatezza delle condizioni si è espressa una parte della giurisprudenza di merito, sia in senso favorevole che contraria.

Sono da menzionare le note sentenze di merito del Tribunale di Bari, sezione Rutigliano, del 29 Ottobre 2008, nonché del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, che si è pronunciato in data 7 Aprile 2012. Entrambi hanno sostenuto che *“il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice (...)”*. Altrimenti, dovrebbe dichiararsi l'annullamento parziale del contratto di mutuo ai sensi, in particolar modo, degli artt. 1284 CC e 1419 CC, ossia la *“nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto (...)”*.

Il Tribunale di Milano, sentenza del 30/10/2013, evidenziò che le clausole che non soddisfino il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesta dalla disciplina dei contratti ex 1419 CC e 1346 CC sono soggetti a nullità. Manca, in sostanza, un *“(...) contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso d'interesse”* (Cass. Civ. n. 12276/2010).

Il Tribunale Di Napoli (sent. n. 1558/2018) ha emesso una sentenza in cui ha ritenuto la necessità di depurare il piano di ammortamento dai maggiori interessi prodotti dall'implementazione del regime finanziario di “capitalizzazione composto”, laddove questo, in deroga a quello “naturale” della “capitalizzazione semplice”, **non sia espressamente pattuito per iscritto**.

Il Tribunale Di Lucca (Sent. n. 763/2018 del 10/05/2018, ilcaso.it), dopo aver accertato la presenza di una “capitalizzazione composta” non espressamente sottoscritta dalla mutuataria ai sensi degli artt.117 c. 4 TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR del 09/02/2000, ed anche un tasso d'interesse praticato maggiore rispetto a quello contrattuale, ha rideterminato il saldo dare avere tra le parti espungendo la “capitalizzazione composta” ed applicando il tasso d'interesse legale.

Il Tribunale Di Ferrara (Sent. n. 287/2018 del 13/04/2018, ilcaso.it) dopo che parte attrice aveva eccepito l'illegittima applicazione di “capitalizzazione composta”, ne *“ha riscontrato l'applicazione ad opera della Banca,”* ed ha chiesto al CTU nominato di

espungere “tali interessi indicando un nuovo piano di ammortamento con capitalizzazione ‘semplice’ (...)”.

Sulla stessa falsariga si sono pronunciati il Tribunale di Massa (Sent. del 13/11/2018 – est. Provenzano e Sent. del 07/02/2019 – est. Provenzano) ed il Tribunale di Cremona (sent. 227/2019 su ilcaso.it).

Merita soffermarsi sulle motivazioni adottate da quest’ultimo, riassunte nei seguenti punti:

- a) *“siccome l’ammortamento alla francese non è l’unico che consente di pervenire ad una rata costante, la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva (...)”;*
- b) *“Non può fondatamente mettersi in discussione che la formula di calcolo della rata con il metodo francese, comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione. Come in dottrina è stato dimostrato, ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l’importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l’istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).”*
- c) *“La parte mutuataria ha pertanto formato la propria volontà sul T.A.N. indicato in contratto. A nulla rileva, in contrario, che in contratto sia stato enunciato l’I.S.C., né che la parte mutuataria abbia sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (...) poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l’impatto sugli interessi dell’utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta.”*
- d) *Da quanto sopra discende la violazione dell’art. 1284, comma 3, CC, non in quanto l’ordinamento vieti l’utilizzo della capitalizzazione composta (a meno che produca anatocismo), bensì “perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.”*
- e) *Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, “non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità”*

Nel caso di specie, infatti, non è mai stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e, quindi, di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali. Qualora, dunque, non venisse correttamente applicata la tecnica matematico-attuariale propria dell'ammortamento "francese" sopra descritta, si assisterebbe ad un inevitabile un incremento fittizio del TAN pattuito.

Per quanto riguarda l'ISC (o TAEG), il DM 08.07.1992 (che recepì la Direttiva Europea 102/CEE/1987), per consentire al consumatore la confrontabilità di prodotti offerti da più intermediari, descrive il TAEG come un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da valorizzare mediante la formula prescritta, qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore. Quindi, sia che il contratto pattuisca un regime "semplice" ovvero "composto" il TAEG s'intende l'indicatore ricavato con la formula sopra richiamata.

Come meglio evidenziato dalla dottrina più autorevole "La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c."² La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che **all'operatore retail, privo di un expertise specifica**, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma CC Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato.

2.5 Sintesi delle conseguenze prospettate dalla giurisprudenza ed esempi di quesiti

Il fattore comune delle pronunce commentate è stato quello di ritenere i contratti di mutuo non conformi alle norme imperative ex artt. 821 c. e CC, 1284 CC, 1346 CC e 1419 CC, 117 TUB sin dall'origine basandosi sul fatto che l'indeterminatezza del "regime finanziario" **non stabilisce a priori il reale costo a titolo di interessi (ossia il "prezzo" del credito) a carico della mutuataria** (si ribadisce che, a parità di TAN pattuito, a seconda

² R. MARCELLI, *Ammortamento Alla Francese. Tan, Tae, Taeg E Il Prezzo Del Finanziamento*, in *assocut.it*)

del regime impiegato, corrispondono costi per interessi diversi, più alti nel regime composto, più bassi nel regime semplice).

Per mero scrupolo, si riportano alcuni dei quesiti recentemente formulati dal Tribunale di Prato e di Firenze, finalizzati proprio a far accertare l'indeterminatezza del regime finanziario di mutui e finanziamenti in genere:

N. R.G. [REDACTED] 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED] 2018

omissis

-accerti l'effettiva corrispondenza tra il tasso di interesse effettivo, quale si evince dal piano di ammortamento ed il tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento, anche previa verifica della tipologia di regime finanziario capitalizzazione concordata ed applicato. Quindi in caso di indeterminatezza del

tasso di interesse, ridetermini il rapporto dare avere fra le parti, ricalcolando gli interessi dovuti dalla mutuataria in regime di saggio legale e senza alcuna capitalizzazione.

N. R.G. [REDACTED] 2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED] 2017

tra

omissis

Al ctu vengono sottoposti i seguenti quesiti:

a) sulla determinatezza del piano di ammortamento: verifichi la tipologia di regime di capitalizzazione concordato e applicato;

b) in seguito alla risposta di cui al punto a) accerti la corrispondenza tra tasso di interesse effettivo applicato e tasso di interesse pattuito e se il primo corrisponde al secondo. In caso di indeterminatezza del tasso di interesse effettivo (anche se non espressamente indicato ai sensi dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000), nonché del "prezzo" complessivo del credito – inteso come il totale degli interessi producibili dalle condizioni iniziali – ricalcoli gli interessi con applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB in regime finanziario della capitalizzazione semplice, se quella composta non è stata specificamente sottoscritta e approvata;